

Viroli 30 dicembre 1924;

2°) a consentire il prolungamento del periodo di ammortamento del debito ad anni 50 decorrenti dal 1° gennaio 1933.

3°) a consentire la riduzione del tasso di interesse delle rate di ammortamento al 4% dal 20 agosto 1930 al 31 dicembre 1938 al 4.50% dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1943 e al 5% dal 1° gennaio 1944 in poi;

4°) a consentire che le patruzioni di cui ai precedenti n. i 1, 2 e 3 vengono annodate a margine dell'ipoteca iscritta presso l'Ufficio delle Ipoteche di Ferrara il 21 giugno 1925 al reg. gen. vol. 382 Cas. 2657 e reg. part. vol. 323 n. 197 serie 6 e successivamente annodata di frazionamento in data 2 gennaio 1928 reg. gen. vol. Cas. e a consentire altresì tutte quelle altre annottazioni o formalità ipotecarie che si rendessero necessarie per il pieno effetto della presente delibera, il tutto con esclusione da ogni e qualsiasi responsabilità del competente conservatore dei registri immobiliari;

5°) a provvedere ad eventuali rettifiche catastali, ad approvare le planimetrie che ritenessero utili allegare allo stipulando contratto e ad inscrivere nello stesso tutti quegli altri patti, modalità e condizioni che ritenessero utili e necessarie per l'esecuzione della presente